

# REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

## Art. 1 (Definizione)

L'assistenza economica consiste nell'erogazione di prestazioni assistenziali economiche in denaro in favore di soggetti e di nuclei familiari che versino, per una qualsiasi causa, in uno stato di disagio economico e sociale e che siano esposti a rischio di emarginazione.

## Art. 2 (Caratteristiche)

Caratteristiche dell'Assistenza Economica sono:

- **GENERALITA'**: l'intervento economico non è diretto soltanto ad alcune situazioni, ma finalizzato alla prevenzione o risoluzione delle problematiche più varie per la cui soluzione viene ritenuta idonea tale forma di assistenza.
- **IMMEDIATEZZA**: questo è il principio che condensa l'essenza stessa dell'Assistenza Economica che appunto si considera tale, se ed in quanto riesce a garantire tempestivamente la prevenzione e la risoluzione delle situazioni di disagio economico e sociale.
- **TEMPORANEITA'**: la durata dell'intervento deve essere strettamente connessa alla natura ed alla gravità del bisogno.
- **SUSSIDIARIETA'**: l'Assistenza Economica deve considerarsi sussidiaria in un contesto di intervento globale sull'utente mirante al reinserimento ed all'autosufficienza rispetto agli altri servizi o prestazioni cui il richiedente abbia titolo.

## Art. 3 (Funzioni)

L'Assistenza Economica ha funzioni di:

- **PREVENZIONE** e rimozione delle situazioni di bisogno, allo scopo di ovviare ai fenomeni di disgregazione sociale e di mancata o insufficiente integrazione individuale nella vita sociale.
- **INTEGRAZIONE** dei redditi personali o familiari ed individuazione del minimo vitale necessario per la conservazione o il reinserimento dell'individuo nel proprio spazio sociale di vita, attraverso il sostegno della realtà sociale di riferimento (familiare, gruppo sociale di appartenenza, sia esso scolastico, comunitario, lavorativo).
- **INTEGRAZIONE** del reddito personale e familiare al fine di consentire una prima sistemazione alloggiativa a nuclei familiari rimasti senza tetto.
- **REINSERIMENTO** delle persone nell'organizzazione della vita sociale.
- **INTEGRAZIONE** delle spese per affrontare uno stato di malattia grave che richiede cure costose e ricoveri, che non siano coperti dal S.S.N. o da altri Enti.

Art. 4  
(Finalità)

Sono destinatari degli interventi dell'Assistenza Economica i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno che si trovino in particolare stato di indigenza e/o per cause non imputabili alla loro volontà non siano in grado di svolgere proficuo lavoro.

Art. 5  
(Forme di intervento)

Le prestazioni economiche in denaro, in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento ci si prefigge di raggiungere, possono assumere i seguenti caratteri:

- CONTINUATIVO
- TEMPORANEO
- STRAORDINARIO "UNA TANTUM"
- STRAORDINARIO ED URGENTE
- ASSEGNO TERAPEUTICO
- ASSISTENZA ABITATIVA

Le diverse forme di assistenza saranno erogate sulla scorta della relazione tecnica dell'Assistente Sociale, previa l'acquisizione dei pareri previsti dalla L.R. 48/91, con deliberazione della G.M. Qualora la decisione assunta dall'Organo deliberante dovesse contrastare con la relazione tecnica e con il parere del Dirigente del servizio, dovrà darsene ampia motivazione. Le decisioni assunte dalla G.M. devono avere ampia pubblicità, mediante l'affissione all'albo pretorio delle delibere relative, corredate dall'elenco nominativo dei destinatari degli interventi.

Art. 6  
(Accesso alle prestazioni)

L'assistenza spetta a persone singole o a nuclei familiari con un reddito familiare al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta non superiore ai limiti indicati nel D.A. emanato periodicamente dall'Assessorato Regionale agli EE.LL. e pubblicato sulla G.U.R.S. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente in regione del tasso d'inflazione programmato stabilito dalla legge finanziaria dello Stato.

Nel caso di soggetti di maggiore età che per un qualsiasi motivo convivano con i genitori, va considerato il reddito del singolo individuo interessato al contributo, salvo restando il disposto dell'art. 443 del C.C. in presenza di congiunti obbligati agli alimenti nel caso di redditi familiari superiori ai limiti previsti dal citato D.A.

Art. 7  
(Assistenza economica continuativa)

L' A.E.C. tende ad assicurare continuativamente una forma di mantenimento a quei cittadini che risultano sprovvisti di reddito o quantomeno dispongono di risorse economiche assolutamente insufficienti a garantire il minimo vitale.

Essa, quindi, consiste nell'erogazione di un contributo mensile pari alla quota base del minimo vitale di cui al successivo art. 8, maggiorata della quota parte del canone di locazione di un alloggio e delle risorse di cui dispone la persona che ne fa richiesta. Per nuclei familiari con più di

una persona si terrà conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definitiva al successivo art. 9 nonché della totalità delle risorse di cui dispone il nucleo familiare.

Art. 8  
(Misura prestazioni A.E.C.)

Le prestazioni economiche vengono corrisposte agli aventi titolo nella misura strettamente necessaria per il raggiungimento del minimo vitale come fissato al successivo articolo.

Concorrono a formare il minimo vitale tutte le entrate, a qualunque titolo, del nucleo familiare che richiede la prestazione, ivi compresi i redditi derivanti da proprietà immobiliari.

La misura della prestazione sarà quindi calcolata come differenza tra il minimo vitale come sopra fissato e le entrate del nucleo familiare, operando altresì una valutazione in termini monetari rispetto agli altri servizi (quali assistenza domiciliare, soggiorni climatici, ricoveri in case di cura, case di riposo, etc.).

Quando il bilancio dell'Ente non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi a norma del precedente comma, verrà operata una riduzione percentuale generalizzata.

L'intervento viene realizzato mediante la corresponsione di una somma in denaro commisurata allo stato di bisogno.

L'entità del sussidio, in ogni caso, dovrà essere pari alla differenza tra il minimo vitale, integrato dell'affitto previsto come canone sociale dalla legislazione, ed il reddito accertato.

Hanno diritto all'A.E.C. i cittadini indigenti appartenenti alle sotto elencate categorie residenti nel Comune da oltre un anno sempre che l'amministrazione Comunale o altro Ente assistenziale non siano intervenuti fino a coprire il minimo vitale con altre forme di assistenza.

- Persone in età pensionabile (di età superiore ai 60 anni) che non usufruiscano di trattamento pensionistico.
- Minori di età inferiore agli anni 15 che siano orfani di entrambi i genitori, quando gli stessi non usufruiscano di alcuna assistenza da altri Enti.
- Figli e coniuge di detenuti, per il periodo di detenzione del genitore, o del coniuge o di chi ne fa le veci.
- Figli appartenenti a nuclei familiari disgregati.
- Handicappati fisici, o psichici che abbiano una invalidità superiore al 60% riconosciuta dalla competente Commissione Provinciale, fino a che non sia materialmente concessa la pensione di invalidità.
- Famiglie di vittime del delitto.
- Nucleo familiare privo di reddito o con reddito inferiore al minimo vitale.
- Tossicodipendenti che abbiano intrapreso una terapia riabilitativa previa certificazione della terapia rilasciata dalla struttura pubblica sanitaria curante.
- Handicappati fisici o psichici che, pur percependo assegno pensionistico di invalidità non raggiungono il minimo vitale e comunque in misura non superiore al predetto limite.
- Coniugi separati con minori affidati che non abbiano ottenuto o non abbiano percepito dal coniuge l'assegno di sostentamento.

Spettano all'Assistente sociale le funzioni valutative e propositive.

L'Ufficio servizi sociali per accertamenti più approfonditi sulla situazione reddituale può avvalersi e richiedere la collaborazione del Comando dei VV.UU.

Art. 9  
(Minimo vitale)

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare. In questo senso costituisce la soglia minima di reddito indispensabile a corrispondere a dette esigenze.

La quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, corrisponde alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, la quota parte di esso non dovrà, comunque, superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

L'Assistenza economica continuativa sarà corrisposta in base alla seguente tabella:

- capo famiglia	75% della quota base
- coniuge a carico	25% della quota base
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35% della quota base
- altri familiari a carico	15% della quota base

Art. 10  
(Durata A.E.C.)

L'A.E.C. è concessa a tempo indeterminato con revisione semestrale, ai cittadini residenti nel Comune da almeno un anno sempre che non sussistano i motivi di esclusione di cui al successivo articolo 12.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare periodicamente e al di fuori del semestre di cui alla comma precedente le opportune verifiche al fine di accertare il sussistere delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Art. 11  
(Accesso all'intervento)

La procedura per l'ammissione agli interventi, ha inizio, con la presentazione dell'istanza su apposito modello, al protocollo del Comune ed indirizzata al Sindaco.

L'istanza deve contenere le notizie richieste, integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto e indiretto o di altri assegni e indennità ivi compresa l'indennità di disoccupazione.

Nell'istanza l'utente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analogo intervento da parte di altri Organismi pubblici o privati e che non ha in corso richieste analoghe. Per l'esame e l'istruttoria delle istanze, a norma della L.R. 10/91, art. 4, comma 3°, il responsabile del procedimento si atterrà strettamente all'ordine cronologico di presentazione delle stesse, quale risulta dalla data di registrazione al protocollo.

Casi di particolare emergenza, che richiedono una deroga all'ordine cronologico, dovranno essere espressamente motivati cura del Responsabile del Settore o dell'Assistente Sociale.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, variabile secondo la forma di assistenza richiesta:

- Autocertificazione in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare.
- Certificato storico di disoccupazione o non iscrizione all'Ufficio di Collocamento. Per i periodi non coperti di certificato di disoccupazione, l'utente deve esibire dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà circa lo stato di occupazione con indicazione della relativa retribuzione facendo salva la facoltà dell'Ente di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

- Certificato di pensione, relativo all'anno di competenze, in fotocopia autenticata.
- Denuncia dei redditi riferita all'anno precedente.
- Certificato del datore di lavoro con la dichiarazione della retribuzione mensile percepita, comprensiva di ogni indennità, ivi compresi gli assegni familiari.
- Dichiarazione del reddito percepito nell'anno in corso.
- Certificazione medica in originale rilasciata dal medico curante o dal servizio sanitario dell'Usl dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne, ed eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza della necessità di affrontare gravi situazioni sanitarie.
- Ricevuta del canone di locazione o autocertificazione sostitutiva.
- Certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione.
- Certificato di morte di entrambi i genitori per gli orfani.
- Certificato di detenzione per i figli o il coniuge di detenuti.

Nel caso di nuclei familiari disgregati il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutive dell'atto notorio in caso di separazione consensuale, o copia della separazione legale.

#### Art. 12 (Motivi di esclusione)

Non ha diritto all'A.E.C. chi si trova nelle seguenti condizioni:

- Reddito superiore al minimo vita, così come quantificato all'art. 6.
- Presenza di persone tenute agli alimenti che possiedano redditi (da documentare con la dichiarazione dei redditi o altra documentazione idonea) e che effettivamente corrispondano detti alimenti.
- Rifiuto da parte degli utenti di soluzioni alternative.
- La proprietà di beni immobili.

#### Art. 13 (Priorità)

In generale per ogni forma di assistenza prevista dal presente regolamento, si stabiliscono i seguenti criteri al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi richiedenti:

- Stato di salute.
- Stato di bisogno particolare ed eccezionale.
- Composizione del nucleo familiare.
- Periodo di disoccupazione.
- Appartenenza a nuclei familiari disgregati.

#### Art. 14 (Assistenza economica temporanea)

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tale da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata alla eccezionalità dell'intervento e comunque non può essere superiore al doppio della quota base del minimo vitale.

Esso è finalizzato al superamento della situazione problematica.

Anche per questa forma di assistenza le modalità, le condizioni, la prassi di accertamento e la documentazione sono quelle contemplate agli artt. 6, 7, 8, 10 12.

#### Art. 15

(Assistenza economica straordinaria)

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale incidente sulle condizioni normali di vita del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento la cui entità non può superare i limiti determinati al successivo art. 19.

Anche per questa forma di assistenza spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e propositive.

#### Art. 16

(Assistenza straordinaria ed urgente)

Per casi urgenti, imprevisti e non ripetibili, comprovati e debitamente documentati, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, previo parere favorevole del Responsabile del servizio, può darsi luogo ad erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati dal presente regolamento all'articolo 19, con anticipazione del servizio di economato.

Il pagamento di detti sussidi potrà essere disposto dal Sindaco o dall'Assessore delegato ferma restando la successiva liquidazione, in favore dell'Economo Comunale con regolare atto deliberativo da adottarsi da parte della Giunta Municipale.

#### Art. 17

(Assistenza abitativa)

L'Assistenza abitativa, così come intesa dalla legislazione vigente, prevede l'assegnazione di alloggi in uso gratuito o in locazione ridotta a persone o a nuclei familiari temporaneamente privi di alloggio e in chiare difficoltà economiche.

Poiché in atto, l'Amministrazione Comunale non ha nella piena disponibilità alloggi da poter assegnare a tale titolo, l'assistenza abitativa si traduce in una forma di sostegno economico da erogare agli aventi diritto alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per l'assistenza economica continuativa e per l'assistenza economica temporanea.

#### Art. 18

(Assistenza post penitenziaria)

L'Assistenza post penitenziaria è finalizzata al recupero e al reinserimento nell'organizzazione del lavoro e della vita sociale dei soggetti che siano stati sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Per le finalità che l'intervento si propone, l'arco di tempo in cui può concedersi il sostegno economico è strettamente connesso alla natura ed alla gravità del bisogno, per cui non può essere corrisposto, se la richiesta avvenga dopo i tre mesi successivi alle dimissioni dal carcere. Il

contributo non può essere concesso ai soggetti che abbiano rifiutato soluzioni alternative, quale l'avviamento al lavoro.

Prioritariamente, quindi, l'intervento deve essere mirato ad assicurare al soggetto un'attività lavorativa. All'uopo l'Amministrazione esperirà ogni utile tentativo presso il locale Ufficio di Collocamento, per consentire l'avviamento al lavoro del soggetto.

Solo nel caso in cui ciò non sia possibile si darà luogo all'intervento di sostegno economico. Esso sarà concesso "una tantum" e dovrà essere richiesto entro i tre mesi successivi alle dimissioni dall'istituto di pena.

#### Art. 19

##### (Ammontare dei contributi straordinari)

La Giunta Municipale, su relazione tecnica dell'Assistente Sociale, previo parere tecnico del Responsabile del Settore, delibera la concessione di un sussidio "una tantum" il cui ammontare sarà stabilito di volta in volta e comunque non potrà superare i seguenti importi:

- Di £. 1.000.000= per persone affette da malattie gravi o incurabili costrette a recarsi periodicamente all'estero o fuori dal territorio regionale per visite e/o cure specialistiche. Detto importo viene raddoppiato in casi di eccezionale gravità opportunamente documentati, su valutazione istruttoria motivata.
- Di £. 400.000= per tutte le altre categorie previste dagli articoli precedenti.

Il sussidio per il suo carattere straordinario non può essere erogato contemporaneamente a più componenti dello stesso nucleo familiare, né può essere corrisposto per più di una volta nell'arco di un anno, salvo quanto disposto dal successivo articolo 21, per casi malattia di particolare gravità.

#### Art. 20

##### (Casi particolari)

Sono fatti salvi i casi di cittadini italiani o stranieri residenti fuori del territorio Comunale e quelli di particolare urgenza e gravità per i quali è data facoltà all'Amministrazione di intervenire direttamente, previa opportuna valutazione del caso e parere favorevole espresso dal Servizio Sociale, anche a mezzo di anticipazione della somma da parte dell'Economo Comunale, purché detta anticipazione, volta a fronteggiare una situazione urgente, imprevista e non ripetibile, non superi l'importo di £: 100.000=. A disporre l'erogazione della somma, previo accertamento della disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, può essere il Sindaco o l'Assessore Delegato.

#### Art. 21

##### (Limitazioni)

Gli utenti non possono beneficiare nello stesso esercizio finanziario, più di una volta dell'assistenza prevista dal presente regolamento all'art. 15 ad eccezione dei casi malattia grave di cui al precedente art. 19, debitamente documentati.

Non hanno diritto alle diverse forme di assistenza i richiedenti che abbiano compiuto 101 giornate lavorative, qualora la retribuzione percepita, comprensiva della disoccupazione, contribuisca a far superare i limiti di reddito di cui al presente regolamento.

L'Assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono di altre forme di assistenza, comunque denominate.

Art. 22  
(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle suddette provvidenze avverrà sempre tramite la Tesoreria Comunale a mezzo di mandato di pagamento intestato ai beneficiari.

Art. 23  
(Adeguamento ISTAT)

I parametri di reddito da prendere in considerazione si intendono automaticamente modificati in base alle circolari della Regione Siciliana.

Art. 24  
(Vigilanza)

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'Assistenza economica continuativa o temporanea con accertamenti periodici.

L'Ufficio accerterà in particolare e per tutte le forme di assistenza se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi dell'art. 443 e seguenti del Codice Civile.

Art. 25  
(Pubblicità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 30/04/1991, n. 10, periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore al semestre, a cura del responsabile del servizio, dovrà approntarsi un elenco dei beneficiari delle forme di assistenza previste dal presente regolamento. Detto elenco dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato con ogni altro mezzo utile, comprese radio e televisioni locali e la pubblicazione, ove esistente, sull'organo di stampa del Comune. Esso dovrà contenere tutte le indicazioni relative al beneficiario, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.